

REGOLAMENTO (CEE) N. 1043/81 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 1981
che sopprime il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 2005/80⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 814/81⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2005/80 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a sopprimere il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2005/80, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 814/81, è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 33.

(5) GU n. L 84 del 31. 3. 1981, pag. 17.